

ECC.MO T.AR.S. – SEZ. DI CATANIA

II^ Ricorso per Motivi aggiunti

(R.G. n. 215/2019 – II^ Sez. int.)

Proposto da **Coco Vincenzo**, nato a Biancavilla (CT) il 08.03.1993 e residente in Castiglione di Sicilia (CT) alla via Castiglione n. 2 – Passopisciaro, C.F. CCOVCN93C08A841Y, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso principale, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095.388763) ed elettivamente domiciliato in Catania al Corso Italia n. 226

Contro

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **Commissione di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*

e nei confronti

- **Caponnetto Orazio Fabio**, n.q. di candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva di merito

In impugnativa e per l'annullamento

- della **nuova graduatoria finale di merito**, adottata in ottemperanza alle Sentenze del T.A.R.S. Catania n. 1804 e 1805 del 18.07.2019, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 26.08.2019 con provvedimento prot. n. 10588;

- **ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.**

* * * * *

Riportandoci ai fatti già ampiamente esposti in sede di ricorso principale e successivi motivi aggiunti, con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti si intende censurare l'illegittimità derivata della graduatoria finale di merito adottata in ottemperanza alle Sentenze nn. 1804 e 1805 del 18.07.2019 rese dal T.A.R.S. Catania in esito a due giudizi instaurati da altrettanti candidati, ritenendo la stessa affetta dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti

<<**Motivi**

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del Bando di concorso.

Vizi della motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Errore sui presupposti in fatto ed in diritto. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Disparità di trattamento. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'art. 2 del Bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione", richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della <<esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche ... >>.

Il successivo art. 6, "Approvazione della graduatoria", precisava che <<Per i candidati utilmente collocati fino al trentesimo posto, la Commissione procederà a richiedere agli stessi la produzione di idonea documentazione giustificativa dei titoli dichiarati, nonché dei requisiti di accesso al concorso di cui all'art. 2, ivi compresa l'esperienza lavorativa attestata, al fine di verificarne la veridicità. L'esperienza lavorativa dovrà essere comprovata a

mezzo idonea documentazione attestante la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo (estratto contributivo o documentazione equivalente)>>.

Nella fattispecie de qua il ricorrente, utilmente collocato in graduatoria, al fine di dimostrare il possesso del requisito di accesso della <<esperienza professionale>>, ha prodotto alla Commissione, nel rispetto delle prescrizione di cui all'art. 6, una dichiarazione resa dal suo datore di lavoro, secondo cui <<Il sig. Coco Vincenzo ... omissis ... ha lavorato nella mia azienda agricola ... omissis ... con mansioni di "manutentore di impianti elettromeccanici (pompa, quadro elettrico, ecc) e mezzi agricoli">>.

Unitamente alla superiore dichiarazione il Sig. Coco, al precipuo scopo di dimostrare il possesso della <<esperienza lavorativa>>, provvedeva a depositare tutte le "Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav" dal 2010 al 2016, attestanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato.

La superiore documentazione, per come facilmente verificabile, soddisfaceva in pieno i requisiti di specificità richiesti dal R.U.P. con la nota prot. n. 9268/2012 (**cf. all.3**), ed in particolare: **1)** la natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento; **2)** la denominazione e la sede dell'impresa presso cui l'attività era stata svolta; **3)** la data di inizio e fine del periodo di attività.

Ecco che sin da subito incomprensibile è apparsa la richiesta di integrazione documentale disposta dalla Commissione in ragione di presunte <<discordanze in merito alla qualifica professionale ("bracciante agricolo" e operaio qualificato") riscontrate nella documentazione presentata come requisito di ammissione e di tale documentazione con la dichiarazione resa

dal Sig. Vincenzo Coco nato il 04.04.1935 (“manutentore di impianti elettromeccanici e mezzi agricoli”)>>.

Invero il ricorrente, pur assunto con la qualifica professionale di “Operaio qualificato” (Area 2 C.C.N.L. per gli operatori agricoli e florovivaisti), svolgeva di fatto mansioni di “manutentore di impianti elettromeccanici”, e proprio a tal fine aveva ritenuto opportuno, per dimostrare il possesso del requisito dell’esperienza professionale richiesta dal bando ai fini della ammissione, produrre la dichiarazione del suo datore di lavoro in aggiunta alla documentazione attestante “la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato”.

*Ad ogni modo, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione (“Le integrazioni richieste possono essere soddisfatte mediante presentazione di lettera di assunzione, del contratto di lavoro **o di altra documentazione oggettiva che contenga gli elementi richiesti**”) il Sig. Coco produceva, tra le altre, tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav relativa agli anni 2010-2016 contenenti tutti “gli elementi richiesti”, con allegate le relative buste paga.*

Ecco che quantomeno erronea appare la motivazione addotta dalla Commissione esaminatrice a sostegno del provvedimento di esclusione, secondo cui “il Candidato non ha tutt’ora presentato lettera di assunzione o contratto di lavoro o altra documentazione oggettiva che contenga i suddetti elementi”.

Non basta!

Fermo restando il carattere pianamente esaustivo della documentazione prodotta dal Sig. Coco ai fini della dimostrazione del rapporto di lavoro

subordinato, in ogni caso lo stesso ha, di poi, provveduto a trasmettere al R.U.P. ed alla Commissione esaminatrice copia di tutte le lettere di assunzione dal 2010 al 2016 (cfr., all.9), così viepiù soddisfacendo le richieste da questi provenienti.

Tuttavia, della superiore circostanza, pienamente attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di non tenerne conto ai fini della riammissione al concorso e della successiva formazione della graduatoria provvisoria di merito.

Da qui la palese illegittimità del provvedimento di esclusione.>>

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il Sig. **Coco Vincenzo**, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formula le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, *contrariis reiectis*, **accogliere** il presente ricorso per motivi aggiunti in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto, **annullare** i provvedimenti avversati.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile, compreso quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 34.585,23 e, pertanto, il presente giudizio ne è del tutto esente.

Catania, 03.10.2019

Avv. Giuseppe Vitale